



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio VI - DGSAF  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE PROVINCIALE	
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA'	
Data di arrivo	
Data registraz.	19 GIU. 2017
Prot. N.	240205
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-740.95.9	
E-740.20.10	

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e della  
Provincia autonoma di Trento

Invio via P.E.C.

All'Assessorato all'agricoltura della Provincia  
autonoma di Bolzano

ALLEGATI: 2

Al Comando Carabinieri - NAS

E p.c.

Al Centro di riferimento nazionale per il benessere  
animale c/o IZS della Lombardia dell'Emilia  
Romagna

Oggetto: Allevamento galline ovaiole - procedure operative per la vigilanza  
sull'attuazione della muta effettuata in conformità alle norme vigenti in  
materia di benessere animale in allevamento (d.lgs. 267/03 - d.lgs 146/01) -  
modifica parametri "mortalità" e "perdita di peso".

In riferimento alla nota della scrivente Direzione, di pari oggetto, prot n. 23052 del  
3/12/2013 (allegata alla presente) si rappresenta quanto segue.

Nella nota ministeriale appena citata, venivano forniti, tra l'altro, i parametri dei valori  
massimi di "mortalità" e "perdita di peso" ammissibili durante l'effettuazione in  
allevamento di quella che viene definita "muta non forzata". Tali valori sono stati ritenuti  
inadeguati dagli ispettori del Food Veterinary Office e, pertanto, questa Direzione ha chiesto  
e ricevuto dal Centro di riferimento nazionale per il benessere animale, un parere in merito.  
Tale parere ha in definitiva evidenziato nuovi parametri massimi per la "mortalità" e la  
"perdita di peso" negli animali durante la "muta non forzata".

I nuovi valori di seguito riportati vanno quindi a sostituire quelli indicati nella nota sopra  
citata e in particolare:

- il valore massimo di "mortalità" tra inizio e fine muta non forzata non deve superare il 2-  
2,5% (precedente valore era il 5%);

- il valore massimo per la “perdita di peso” degli animali tra inizio e fine muta non forzata non deve superare il 20% (precedente valore 30%).

Inoltre, nel succitato parere del Crenba, viene suggerito di non sottoporre a “muta non forzata” i soggetti con problemi sanitari e quelli in forma fisica non ottimale, selezionandoli ed eliminandoli preventivamente.

Infine, si allega (allegato I) alla presente la check-list con i valori di “mortalità” e “perdita di peso” aggiornati, che va a sostituire integralmente quella della nota sopra detta, della quale rimangono invece invariati tutti gli altri elementi.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to dott. Silvio Borrello\*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Referente del procedimento:*

Dott. A. Ferraro email [a.ferraro@sanita.it](mailto:a.ferraro@sanita.it)

Dott. U. Santucci